



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

## COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 28 OTTOBRE 2015

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### ALLEGATI

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale pubblicato dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N.174/A** : inerente provvedimenti disciplinari a carico di Gennaro Sorrentino calciatore tesserato per la società A.S.D. Comprensorio Montalto Uffugo nella s.s.2014/2015.

### 2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 26 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

#### **RECLAMO n.4 della Società F.C. CALCIO ACRIS S.C.S.D.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 8.10.2015 (ammenda di € 500,00).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato - con l'ammenda in epigrafe - i cori discriminatori rivolti dai sostenitori del Calcio Acri ad un calciatore di colore avversario nonché il comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale da parte di un dirigente dello stesso Acri.

Assume la reclamante che i cori non erano rivolti ad un calciatore avversario ma scambiati tra due fazioni della tifoseria dell'Acri, divisa al suo interno, che non vi erano calciatori avversari di colore e che, da ultimo, nella tifoseria di Acri non alberga alcun sentimento razzista atteso che è composta da gruppi riconducibili a ideologie di sinistra.

Nega inoltre che alcun dirigente possa avere tenuto comportamenti offensivi verso la terna arbitrale in quanto tutti i dirigenti hanno trascorso il fine gara in compagnia del Commissario di campo e le forze dell'ordine presenti non hanno percepito nessun atteggiamento di tal genere.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati.

Il Direttore di gara riferisce in maniera precisa, circostanziata e assolutamente particolareggiata, le becere offese e i versi parimenti riprovevoli indirizzati al capitano, numero 2, dello Scalea, calciatore di colore.

Anche le offese rivolte da un dirigente dell'Acri alla terna arbitrale non possono essere negate in quanto riferite anch'esse in modo tale da non ingenerare alcun dubbio.

La sanzione comminata appare assolutamente congrua in particolare se rapportata ai comportamenti discriminatori che vengono imputati al Calcio Acri.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO nr.5 della Società POL.TAURIANOVESE A.S.D.**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 15.10.2015 (ammenda di € 600,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente LA FACE Claudio fino al 31.12.2015, squalifica dell'allenatore NAVA Domenico fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore NICOLETTA Matteo per QUATTRO gare effettive).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto dell'arbitro e nel supplemento dello stesso nonché dell'assistente arbitrale.

In particolare afferma che il calciatore Nicoletta Matteo non ha rivolto lo sputo al Direttore di gara (al vero ed erroneamente fa riferimento all'assistente arbitrale) ma ha incrociato il piede di questi, non accorgendosi del suo passaggio, avendolo indirizzato per terra e senza alcun intento offensivo. Dubita inoltre della possibilità che uno sputo che attinga alle spalle possa permettere l'individuazione del responsabile.

In merito poi alle responsabilità del dirigente La Face Claudio e dell'allenatore Nava Domenico, sostiene che i comportamenti censurati sono stati imputati ad entrambi creando un'assoluta incertezza sull'autore delle offese e delle minacce.

Ritiene questa Corte che gli atti ufficiali ricostruiscono i fatti in maniera assolutamente differente da quanto argomentato a discolora dalla Taurianovese.

Appare incontrovertibile che Matteo Nicoletta ha sputato il direttore di gara attingendolo alla schiena dopo aver protestato nei suoi confronti. Non può pertanto insorgere alcun dubbio sul gesto e sulla sua potenzialità lesiva.

Anche la squalifica che ne è conseguita appare congrua, in quanto il suo gesto si connota di un particolare disvalore morale e sociale.

In merito alle posizioni del dirigente La Face Claudio e dell'allenatore Nava Domenico è da dirsi che gli stessi oltre a tenere un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro hanno, non solo omesso di assisterlo a fronte delle intemperanze dei tifosi della Taurianovese, ma addirittura fomentato la protesta degli stessi rendendo particolarmente difficoltoso il rientro negli spogliatoi degli ufficiali di gara e parimenti critica l'uscita dall'impianto di gioco, concorrendo a creare pertanto un clima di potenziale pericolo alla pubblica incolumità.

Appare consequenziale l'affermazione di congruità delle sanzioni loro irrogate.

Il reclamo è pertanto da rigettare in toto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 174/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1027pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Gennaro SORRENTINO, calciatore tesserato per la società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO nella stagione sportiva 2014/2015, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gennaro SORRENTINO per aver, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, proferito frase offensiva, al termine della gara COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO – AGROPOLI, Serie D girone I, del 3 maggio 2015, nel corridoio antistante gli spogliatoi, nei confronti dell'Allenatore Giuseppe RIGOLI, tesserato per la società A.S.D. AGROPOLI,;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro SORRENTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Gennaro SORRENTINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio